



NOTIZIARIO

di Informazione Sindacale

Anno 2° Numero 016 / 27 gennaio 2020 / 4ª Settimana

Sommario:

- Personale in prossimità di quiescenza. - Criticità -
- Concorso 3 posti di Direttore Psicologo.
- Riunione del 22 gennaio sulla riorganizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni.
- Riorganizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni.
- Pensione Forze Armate, articolo 54: l'Inps ci ripensa e aumenta gli importi degli assegni?
- CERT (Computer Emergency Response Team) e Direzione Centrale per la sicurezza cibernetica.
- Decreti ministeriali di individuazione delle sedi disagiate della Polizia di Stato, ex art. 55 del D.P.R. 335/82, per l'anno 2020.
- Decreti ministeriali di individuazione delle sedi disagiate della Polizia di Stato, ex art. 55 del D.P.R. 335/82, per l'anno 2020.
- Consigli per le Ricompense "Regolamento di modifica del titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782"
- Rumori: tutela legale Soglie di tollerabilità delle immissioni: Come comportarsi.
- Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale Polmonite da nuovo coronavirus (2019 - nCoV) in Cina
- PERCHÉ HO SCELTO U.S.I.P. di Gervasi Marco - Segretario Generale Provinciale di Novara.

L'angolo dell'Esperto:

(14ª parte)

Pillole previdenziali - Polizia di Stato (e non solo) Le uscite dal mondo del lavoro in Generale e di Comparto. (II Sunto)



Personale in prossimità di quiescenza. Criticità Prendere il primo accredito della Pensione con 3 o 4 mesi di ritardo!!

Signor Capo della Polizia, recentemente abbiamo avuto modo di apprezzare alcune Sue pubbliche esternazioni che hanno evidenziato tutto il Suo disappunto circa il ridicolo quantum remunerativo dello straordinario dei poliziotti e i notevoli ritardi con cui questi straordinari vengono pagati; per cercare d'essere un po' più precisi, Lei ha affermato che è da considerarsi immorale pagare quattro euro l'ora gli straordinari dei poliziotti, ed è immorale che vengano pagati a due anni di distanza. Ora, è chiaro che esternazioni del genere



hanno trovato e trovano tutta la nostra approvazione perché è veramente indecoroso che lo Stato possa pensare di trattare i poliziotti in questo modo, sottolineare quindi le mancanze delle Istituzioni politiche nei riguardi della nostra categoria, è stato un gesto molto apprezzato. Invero questa premessa non è l'oggetto del discorso di questa nostra missiva, ma è servita per far comprendere che l'Unione Sindacale Italiana Poliziotti non ama utilizzare gli argomenti strumentalmente e sa riconoscere e ammirare pubblicamente ogni azione positiva del Dipartimento di P.S., ma allo stesso tempo, sempre con atteggiamento costruttivo e non strumentale, non siamo disposti a fare nessuno sconto su tutto ciò che di sbagliato, ingiusto e scorretto viene fatto nei confronti dei poliziotti. Orbene, per entrare nel merito della questione, se è vero che è immorale pagare gli straordinari dei poliziotti a quattro euro, ed è immorale anche pagarli dopo due anni, alla stessa stregua, aggiungiamo noi, è altrettanto immorale che i poliziotti che vanno in quiescenza, debbano aspettare anche tre/quattro mesi prima di avere il primo accredito della sudata pensione. Quanto evidenziamo non è frutto della nostra immaginazione ma è la reale situazione attuale che molti poliziotto prossimi alla pensione devono, loro malgrado, subire. Poliziotti che per una intera vita lavorativa hanno vissuto con il frutto del loro sacrificio quotidiano, si trovano alla fine della loro carriera a subire l'umiliazione di chiedere in prestito, magari ad amici e parenti, i soldi per poter vivere nei mesi in cui non si ha ancora avuto l'accredito della loro sacrosanta pensione. La questione è davvero così grave e si è talmente incancrenita che recentemente, come ci viene riportato dai nostri riferimenti territoriali, alla Questura di Napoli alcuni colleghi prossimi alla pensione sono stati informati dagli Uffici preposti che prenderanno il primo accredito della pensione anche con tre/quattro mesi di ritardo. Ora, francamente, sentire una cosa del genere è inaccettabile, non è normale che l'Amministrazione possa dire una cosa del genere ai propri dipendenti, evidentemente c'è qualcosa di serio che non va in questo meccanismo. Ad onor del vero l'U.S.I.P. non vuole entrare nel merito delle farraginose competenze burocratiche del Ministero, degli Uffici Amministrativi Contabili, delle Prefetture e degli Uffici Provinciali Inps, sappiamo solo che l'Amministrazione ha il dovere di agire in tempo per fare in modo che al poliziotto, prossimo alla quiescenza, venga riconosciuto sin da subito il frutto di anni di lavoro. Per essere molto chiari a questa Organizzazione Sindacale poco importa se negli anni, rispetto alle pratiche pensionistiche, a cause di inefficienze degli uffici competenti, si siano accumulati notevoli ritardi, e peraltro aggiungiamo che se tali ritardi sono dovuti alla questione degli estratti conto contributivi inesatti, risultanti all'INPS, non è per niente una scusante, anzi forse è un'aggravante, perché tale problematica era già nota da anni e quindi sarebbe stato doveroso adoperarsi sin da subito per risolverla. In conclusione, siamo fermamente convinti che l'Amministrazione della P.S. non può più permettersi colpevoli inerzie a scapito della dignità di chi ha speso una vita intera per la Polizia di Stato, ma siamo allo stesso tempo convinti che la Sua sensibilità e determinazione, che la S.V. ha avuto già modo in altri contesti di saper mettere in campo, riusciranno a porre rimedio a tale infausta situazione divenuta ormai seriamente imbarazzante. Confidando in un Suo autorevole intervento, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale Nazionale

CONCORSO 3 POSTI DIRETTORE TECNICO PSICOLOGO

A Parziale modifica del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 3 posti



di direttore tecnico psicologo del ruolo dei Direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato, indetto con decreto del 5 dicembre 2016, la Direzione Centrale per le Risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota nr.Prot. 333-B/13C.32.16 del 21 gennaio 2020, per opportuna conoscenza, ha trasmesso il bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno — supplemento straordinario n. 1/3 del 21 gennaio 2020, 'nel quale è pubblicato il decreto del Direttore Centrale per le Rimorse Umane datato 30 dicembre 2019, concernente la parziale modifica della graduatoria finale della dichiarazione dei vincitori del concorso. Nel contempo, si precisa che della predetta pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami — del 21 gennaio 2020,

Scarica il PDF del Bollettino Ufficiale dal sito www.usip.it

Riorganizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

L'Ufficio delle Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota N. 555/RS/OI/58/0019 del 20 gennaio 2020, ha trasmesso alle Segreterie Nazionali dei Sindacati più rappresentativi la comunicazione che è in atto la Riorganizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e che



di seguito alla nota pari numero del 10 gennaio scorso, vengono trasmesse, le slides, teste fatte pervenire dalla Direzione Centrale per le Specialità, in sostituzione di quelle inviate con la nota in parola, contenenti la progettazione dell'originario fabbisogno numerico del territorio.

Scarica il PDF dal sito www.usip.it

Riunione del 22 gennaio sulla riorganizzazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni

Si è tenuta presso il Dipartimento della P.S. la prescritta riunione sulla riorganizzazione della Polizia Postale e delle Co-



municazioni. La riunione è stata presieduta dal Prefetto Luigi Savina con la partecipazione del Direttore Centrale delle Specialità Dirigente Generale Armando Forgione, dal Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni Dr.ssa Nunzia Ciardi e dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali Dr.ssa Maria De Bartolomeis. L'Amministrazione ha delineato l'assetto organizzativo futuro della Polizia Postale e delle Comunicazioni che assumerà la nuova denominazione di Polizia Cybernetica, con la creazione di:

- 18 Centri Regionali per la Sicurezza Cibernetica;
- 9 Sezioni Distrettuali per la Sicurezza Cybernetica;
- 73 Sezioni per la Sicurezza Cybernetica.

Si prevede inoltre il declassamento e/o elevazione di alcuni uffici: 6 da Primo Dirigente a Dirigente Superiore – Roma, Napoli, Palermo, Milano, Bologna, Torino; Catania da Vice Questore a Primo Dirigente; le Sezioni di Brescia e Salerno da Ispettore a Primo Dirigente; Ancona e Trieste da Primo Dirigente a Vice Questore; Campobasso e Potenza da Compartimenti a Sezioni Distrettuali dirette da Vice Questori Aggiunti. Il potenziamento dell'Organico passa dagli attuali 1542 a 2.322 unità con un rafforzamento di 780 persone. La nostra Federazione ha ribadito con fermezza che pur essendo apprezzabile l'impostazione della riorganizzazione, è assolutamente insufficiente l'organico, atteso che le previste 14 unità nelle 73 sezioni non consentono di svolgere le ordinarie attività di un qualsiasi ufficio di polizia. E' stato richiesto inoltre di selezionare personale interno per il potenziamento della struttura prima ancora di procedere con i concorsi esterni e di garantire la permanenza nella specialità per tutti coloro che dovessero passare di ruolo per non disperdere le professionalità acquisite nel tempo dal personale. Il Prefetto Savina ha assicurato che si farà portavoce delle nostre richieste anticipando che avrebbe anche elevato gli ispettori e gli ispettori tecnici.

FSP POLIZIA DI STATO

Scarica il PDF dal sito www.usip.it

Pensione Forze Armate, articolo 54: l'Inps ci ripensa e aumenta gli importi degli assegni?

Pensioni Forze Armate (e di Polizia): i sindacati scrivono all'INPS chiedendo l'applicazione di quanto stabilito dalla Corte dei Conti riguardo al trattamento di maggior favore per il calcolo della pensione.

Pensione Forze Armate: non ha fine la querelle tra i sindacati delle **Forze Armate** e l'**Inps** riguardo all'**articolo 54** del **D.P.R. 1092/1973**, nel quale - secondo le parti sociali e non solo - è descritto un trattamento di maggior favore per il **calcolo dell'assegno pensionistico** delle Forze Armate e di Polizia.



Un contenzioso sul quale la giurisdizione si è espressa ormai in modo definitivo, in quanto le uniche tre sezioni della Corte dei Conti giurisdizionale centrale d'appello di Roma hanno emesso unanimemente **sentenze in favore dei ricorrenti**, i quali chiedevano l'applicazione dell'articolo 54 anche per la loro posizione contributiva, beneficiando così di un **assegno più alto** rispetto a quello riconosciuto dall'Inps.

Le sentenze della Corte dei Conti hanno aperto la strada a **nuovi ricorsi**, con l'Inps che rischia di farsi carico anche delle spese processuali. Ecco perché da parte dell'Istituto potrebbe esserci un passo indietro, con l'applicazione di un **trattamento più favorevole** per il calcolo della pensione delle Forze Armate.

Ricalcolo pensione Forze Armate: i sindacati inviano un messaggio all'INPS

A tal proposito, in queste ore il **sindacato SIAM** invierà una lettera al Presidente dell'Inps, **Pasquale Tridico**, chiedendo all'Istituto di applicare l'articolo 54 del suddetto decreto anche per quei lavoratori del comparto Difesa che alla data del **31 dicembre 1995** (che ha segnato il passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo) hanno maturato almeno di **15 anni di contributi**.

Ad oggi, infatti, l'INPS applica quanto stabilito dall'articolo 54 - nel quale sono previste coefficienti di calcolo più vantaggiosi per il personale in divisa - solamente per coloro che alla suddetta data hanno maturato **20 anni di servizio utile**.

La Corte dei Conti ha però riconosciuto anche per coloro che hanno un servizio utile compreso tra i 15 e i 20 anni un coefficiente di **calcolo della quota A** più favorevole, pari al **44%** piuttosto che del **35%** disposto dall'Inps che ancora oggi, nonostante le numerose pronunce giurisprudenziali, continua ad applicare i **coefficienti previsti per il personale civile**.

A seconda della propria posizione contributiva, l'interessato godrebbe di un aumento mensile che va dai **150,00€** ai **250,00€** al mese qualora l'Inps decidesse di applicare quella che secondo i sindacati, così come pure per la Corte dei Conti, è l'**aliquota pensionistica "corretta"**.

D'altronde la stessa terza sezione ha negato all'Inps la possibilità di ricorrere alle Sezioni Unite, in quanto i contrasti giurisprudenziali non fanno riferimento alle sentenze di appello (che tra l'altro vertono tutte in favore dei ricorrenti). Anziché continuare in **contenziosi giudiziari senza limite** - utilizzando il denaro pubblico per sostenere le spese legali previste - che nella maggior parte dei casi lo hanno visto sconfitto, l'INPS dovrebbe finalmente ottemperare a quanto stabilito dalle ultime sentenze pagando ciò che secondo i giudici è **"giusto"**. Queste richieste che i sindacati presenteranno a breve all'INPS, il quale potrebbe decidere di **mettere fine al contenzioso una volta per tutte**, riconoscendo ai militari - ma anche al personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco - quanto previsto dalla legge.

Pensioni Forze Armate e di Polizia, ricalcolo dell'assegno: per adesso l'unica via è quella legale

In attesa che l'Inps decida in merito, il personale in divisa che vuole ottenere un **ricalcolo della pensione** secondo i parametri più favorevoli indicati dall'articolo 54 deve ricorrere alle **vie legali** presentando **ricorso contro l'INPS**.

Ricordiamo che hanno buone possibilità - visto l'orientamento giuridico degli ultimi mesi - di accoglimento del ricorso tutti coloro che alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato tra i **15 e i 20 anni di servizio utile**. Attenzione a non fare confusione: il servizio utile è differente da quello effettivo, in quanto si **calcola aggiungendo un quinto del servizio reale** (fino ad un massimo di cinque annualità).

Chi alla data suddetta ha maturato 13 anni di servizio reale, quindi, avrà un servizio **utile di 15 anni (13+2)**. Visto quanto detto, è ovvio che potrebbero pretendere il ricalcolo coloro che si sono arruolati tra il **1981 e il 1983** con la pensione calcolata con il **sistema misto**. L'unica eccezione è rappresentata dai pensionati della **Polizia di Stato**, i quali oltre al requisito dei 15 anni di servizio utile devono anche essere stati arruolati prima del 25 giugno 1982.

CERT (Computer Emergency Response Team) e Direzione Centrale per la sicurezza cibernetica.

L'Ufficio delle Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota 555/RS/01/58/0080 del 24 gennaio 2020 ha comunicato alle Segreterie Nazionali dei Sindacati più rappresentativi che in previsione della prossima definizione del processo di riorganizzazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è in atto una rivisitazione dell'assetto logistico dipartimentale, coordinata dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, su incarico del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

In tale ambito, si rileva, in via prioritaria, la necessità di individuare una sede ove collocare il Computer Emergency Response Team - CERT - , quale struttura di sicurezza informatica deputata alla protezione delle reti e dei sistemi informatici del Ministero dell'Interno, con particolare riferimento alla prevenzione di attacchi e incidenti informatici. La struttura sarà successivamente incardinata nell'istituenda Direzione Centrale per la sicurezza cibernetica, destinata a svolgere i compiti e le funzioni oggi assolte dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Scarica il PDF dal sito www.usip.it



Decreti ministeriali di individuazione delle sedi disagiate della Polizia di Stato, ex art. 55 del D.P.R. 335/82, per l'anno 2020.

L'Ufficio delle Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota 555/RS/01/53/0056 del 21 gennaio 2020 ha comunicato alle Segreterie Nazionali dei Sindacati più rappresentativi, il decreto che individua l'elenco delle sedi disagiate della Polizia di Stato per l'anno 2020, nonché i decreti che a seguito dei noti eventi sismici, attribuiscono lo status di sede disagiata ai Comuni di L'Aquila, di Mirandola (MO), di Amandola (FM) e di Camerino (MC).

Scarica il PDF dal sito www.usip.it



Consigli per le Ricompense "Regolamento di modifica del titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782"

L'Ufficio delle Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con nota 555/RS/01/47/0077 del 23 gennaio 2020 ha comunicato alle Segreterie Nazionali dei Sindacati più rappresentativi, come stabilito nell'Accordo per la partecipazione ai lavori collegiali in materia premiale del 7 ottobre scorso, il calendario delle sedute del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali (all. 1) e delle sedute del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento (all. 2), relativo al prossimo trimestre febbraio 2020/aprile 2020. La partecipazione delle OO.SS. agli incontri programmati è stata predisposta in base al criterio di rotazione condiviso nell'Accordo sui criteri di rotazione nei Consigli premiali sottoscritto nella medesima data, individuando per ciascuna seduta dei due Consigli le quattro OO.SS. componenti e le due partecipanti in qualità di uditori.

Scarica il PDF dal sito www.usip.it



Rumori: tutela legale

Soglie di tollerabilità delle immissioni rumorose in condominio: come comportarsi.

Soglie di tollerabilità delle immissioni rumorose in condominio: come comportarsi.

Chi non ha un vicino di casa rumoroso non può immaginare quanto possa diventare infernale la vita – ma soprattutto il riposo – di una persona. Complici le strutture edilizie che spesso non rispettano le regole in materia di isolamento acustico, diventa difficile tutelarsi dalla villania dei condomini. Ed allora bisogna ricorrere alla tutela legale dai rumori. Quali sono le azioni che si possono intraprendere contro chi non rispetta il sonno altrui? Si può denunciare o bisogna chiamare un avvocato? Può l'amministratore di condominio intervenire o bisogna chiamare i carabinieri? Quali mezzi può avere un anziano che non riesce a dormire la notte per impedire ai vicini del piano di sopra di tenere accesa la televisione o di camminare con i tacchi?

Qui di seguito risponderemo alle domande più frequenti che vengono poste sul tema della tutela legale dai rumori.

Limite rumori consentiti

L'[art. 844 Cod. civ.](#) stabilisce l'entità di rumori che sono consentiti per legge e quelli invece che si considerano illeciti. La soglia però non viene definita in modo certo, con un volume preciso di decibel. Si stabilisce, infatti, che i rumori vietati sono solo «quelli che superano la normale tollerabilità». Il che può sembrare pura tautologia: ciò che è intollerabile è normalmente illegale.

Lo scopo del Codice, però, è di affidare al giudice il potere di definire, caso per caso, e sulla base delle prove prodotte in giudizio, quando un rumore si considera illegale e quando invece deve rientrare nella soglia della tollerabilità. Perché non c'è dubbio che, chi vive vicino ad altre persone, deve avere un margine di sopportazione per le attività altrui.

Cerchiamo di fare qualche considerazione di carattere pratico: quando un rumore si considera intollerabile?

Il giudice valuta, innanzitutto, l'orario in cui il rumore viene prodotto: di sera è più facile essere molestati da rumori non necessariamente fragorosi.

Naturalmente, l'intensità e la durata del rumore non possono mancare nelle valutazioni del giudice. Una cosa è che cada un piatto dalle mani (un rumore molto forte, ma limitato a un attimo), un'altra cosa è, invece, uno sbattimento di tappeti.

Poi, viene preso in considerazione l'ambiente circostante: in un centro urbano è più difficile sentire i rumori del vicino rispetto a una zona residenziale o di campagna. Il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore: non è per il sol fatto che il rumore è percepito che esso diviene intollerabile.

E se il vicino di casa è una persona malata a cui dà fastidio anche il semplice volo di una farfalla? La normale tollerabilità va riferita alla sensibilità dell'uomo medio. Essa va valutata caso per caso dal punto di vista dell'immobile che la subisce, tenendo conto delle condizioni dei luoghi ovvero della loro concreta destinazione naturalistica e urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita e delle abitudini di chi opera. Ma non si possono prendere in considerazione anche le situazioni soggettive del vicino di casa.

Rumori: decibel consentiti

Per dare maggiore concretezza ai criteri di valutazione dei rumori, la giurisprudenza ha elaborato un metro oggettivo: tutti i rumori che, di sera o notte, superano di 3 decibel il rumore di fondo (proveniente dall'esterno) o che, di giorno, superano i 5 decibel (dalle ore 6.00 alle ore 22.00).

Il rispetto di tale limite non può far ritenere senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tolleranza formularsi, piuttosto, in relazione, come si è visto, alla situazione ambientale e tenendo conto della rumorosità di fondo, ossia a quel complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sul quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi.

Se da un lato, quindi, è senza dubbio illecito il superamento dei limiti massimi di tollerabilità stabiliti dalla legge e dai regolamenti nell'interesse della collettività, non è detto che, al contrario, il rispetto della soglia di accettazione rende senz'altro lecite le immissioni, dovendosi comunque formulare il giudizio di tollerabilità che presuppone un'indagine che valuti, con riguardo anche alle condizioni dei luoghi, se le immissioni, quand'anche non superino i limiti di legge, possano non essere comunque considerate tollerabili.

Attività rumorose

Nel caso in cui il rumore sia generato non da privati, ma da attività (fabbriche, negozi, uffici, ecc.) il giudice deve usare un metro più elastico, perché la tutela legale dal rumore deve comunque contemperarsi con le esigenze produttive. Esistono già dei regolamenti comunali che vincolano le attività commerciali a rispetto di soglie acustiche. I criteri di determinazione della normale tollerabilità vengono ormai pacificamente riportati a normative pubblicistiche, quali quelle previste dal Dpcm 1 marzo 1991 con la soglia massima di esposizione al rumore. ([Continua —>](#))



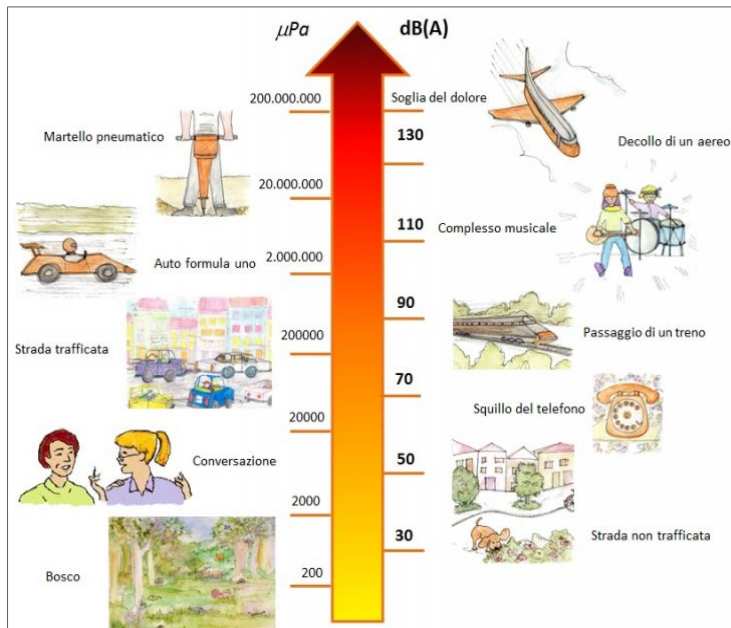
Rumori in condominio

Le norme che abbiamo appena visto valgono sia per i rumori tra case o terreni confinanti, sia nell'ambito del condominio. In questo ambiente, il regolamento condominiale può però fissare dei limiti orari entro i quali le soglie della tollerabilità si abbassano ulteriormente rispetto a quanto indicato dal Codice, sicché il giudice dovrà essere ancora più rigoroso nel determinare cosa è lecito e cosa no.

Non è l'amministratore di condominio a poter dirimere le controversie tra condomini in materia di rumori, a meno che appunto il regolamento non contenga apposite disposizioni (l'amministratore è infatti garante del rispetto del regolamento).

Chi prende in affitto un appartamento con un vicino rumoroso può recedere per giusta causa dal contratto, dando preavviso di sei mesi prima. Il proprietario potrà rivalersi contro il responsabile.

Viceversa, l'affittuario rumoroso ne risponde in prima persona: il locatore, infatti, non ha colpa per le molestie acustiche dell'inquilino (a meno che non fosse a conoscenza di tale possibilità già alla firma del contratto, come nel caso in cui si dia in locazione un appartamento per farne una palestra). La violazione del regolamento di condominio da parte del conduttore (ivi compresa la clausola che impone il rispetto degli orari di rumore) può essere causa di sfratto (o meglio "risoluzione contrattuale per inadempimento").



Rumori oltre la soglia: chi chiamare?

Il reato di disturbo della quiete pubblica scatta solo quando i rumori siano percepibili da un numero indeterminato di persone ossia da gran parte dell'edificio o dai palazzi circostanti. Questo però a prescindere dal fatto che a lamentarsi e a sporgere denuncia sia stata una sola persona.

In tale ipotesi, sussistendo gli estremi dell'illecito penale, si può presentare denuncia ai carabinieri, alla polizia o alla Procura della Repubblica.

Per i rumori avvertiti solo da qualche vicino, invece, c'è solo la tutela penale: si può chiamare l'avvocato affinché diffida il responsabile e, in caso di prosecuzione nelle attività moleste, lo citi in tribunale. Ci sono due tipi di giudizi: uno urgente, volto a ottenere una condanna all'interruzione delle immissioni, uno ordinario, volto a ottenere il risarcimento del danno.

Trovano, pertanto, tutela la sofferenza e l'insonnia provocati dalla musica a tutto volume o la lesione del normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita.

In ogni caso, in tema di immissioni illecite, il danno non patrimoniale può essere risarcito in presenza di una lesione ad un diritto costituzionalmente garantito ovvero nei casi previsti dalla legge. Il danno biologico in senso stretto, quale lesione del diritto alla salute, rappresenta il criterio di risarcibilità di tutte le conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale (danno biologico, morale soggettivo, esistenziale), unitariamente considerate, alla stregua delle tabelle milanesi, potendo eventualmente rilevare per la personalizzazione della liquidazione.

Prove dei rumori

Per provare i rumori del vicino non è necessario ricorrere a una perizia fonometrica. Ma si può anche ricorrere alle testimonianze dei vicini.

Risarcimento del danno da rumori

Il risarcimento è subordinato alla prova del danno. Il danno, quindi, non si presume solo per l'avvenuta dimostrazione dei rumori. Bisogna anche provare il pregiudizio alla propria qualità di vita e alla salute o al riposo. Ciò potrebbe essere adempiuto con un certificato medico o con la dimostrazione che una persona non è più in grado di dormire di notte. Questo perché ben potrebbe essere che il vicino riesca a dormire tranquillamente nonostante i rumori, grazie all'ausilio di tappi nelle orecchie.

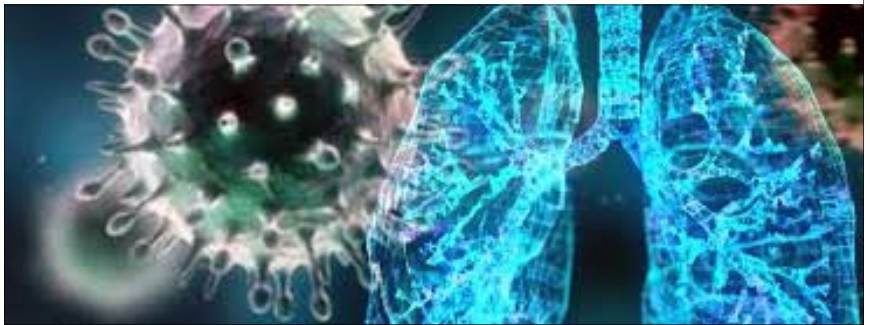
La domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l'attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei ad eliminare la situazione pregiudizievole come, ad esempio, dei sistemi di insonorizzazione.

Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale

Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. La maggior parte dei casi aveva un legame epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood, nel sud della Cina, un mercato all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi. I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di



gola, difficoltà respiratorie: gli esami radiologici del torace evidenziano lesioni infiltrative bilaterali diffuse. Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia. Una forma inizialmente lieve può progredire in una forma grave, soprattutto in persone con condizioni cliniche croniche pre-esistenti, quali ipertensione, e altri problemi cardiovascolari, diabete, patologie epatiche e altre patologie respiratorie; anche le persone anziane potrebbero essere più suscettibili alle forme gravi. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (2019-nCoV) come agente causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica. Il nuovo coronavirus è strettamente correlato a quello della sindrome respiratoria acuta grave (SARS). I coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori che possono causare malattie che vanno dal comune raffreddore alla sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e alla (SARS). Al 21 gennaio 2020, sono stati rilevati casi con storia di viaggi a Wuhan in altre aree della Cina, come Pechino, Guangdong e Shanghai. Anche la Thailandia, il Giappone e la Corea del Sud hanno segnalato casi. L'OMS ha convocato una riunione per valutare se l'epidemia rappresenta una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Recentemente le autorità cinesi e l'OMS hanno confermato che è stata dimostrata trasmissione da persona a persona e si sono verificati casi fra il personale sanitario. Le autorità cinesi hanno informato l'OMS di aver applicato le seguenti misure di sanità pubblica:

- **sono stati identificati e sottoposti a follow up i contatti stretti, inclusi gli operatori sanitari;**
- **la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan ha effettuato una ricerca attiva dei casi ed è stata completata l'indagine retrospettiva dell'attuale cluster di pazienti;**
- **il mercato ittico all'ingrosso di Huanan è stato temporaneamente chiuso e sono state effettuate misure di sanificazione ambientale e di disinfezione;**
- **sono state implementate attività di comunicazione del rischio per aumentare la consapevolezza e l'adozione di misure di auto-protezione.**

L'OMS sta monitorando attentamente la situazione ed è regolarmente in contatto con le autorità nazionali cinesi per fornire il supporto necessario. È stata predisposta una guida tecnica sul nuovo coronavirus, che sarà aggiornata quando saranno disponibili ulteriori informazioni. Attualmente, sono ancora in corso le indagini per valutare l'intera portata dell'epidemia. La città di Wuhan è un importante snodo di trasporto nazionale e internazionale. Sono necessarie maggiori informazioni per comprendere meglio le modalità di trasmissione e le manifestazioni cliniche di questo nuovo virus. La fonte di questo nuovo virus non è ancora nota. Pertanto, sarebbe prudente ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie acute durante i viaggi verso o dalle aree colpite (attualmente la città di Wuhan):

- **vaccinandosi contro l'influenza almeno 2 settimane prima della partenza;**
- **valutando la possibilità di posticipare viaggi a Wuhan non strettamente necessari;**
- **evitando il contatto diretto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;**
- **lavarsi spesso le mani, soprattutto dopo il contatto diretto con persone malate;**
- **evitando di visitare mercati ittici o di animali vivi;**
- **evitando il contatto diretto con animali da allevamento o selvatici vivi o morti;**
- **i viaggiatori con sintomi di infezione respiratoria acuta dovrebbero rispettare l'igiene respiratoria: evitare contatti ravvicinati, coprire starnuti e colpi di tosse con un fazzoletto, preferibilmente, monouso e lavare le mani.**

Attualmente il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) stima che il rischio di introduzione dell'infezione in Europa, attraverso casi importati, sia moderato. L'Italia (aeroporto di Roma Fiumicino) ha tre voli diretti con Wuhan, e numerosi voli non diretti, il cui traffico di passeggeri dovrebbe aumentare in occasione del capodanno cinese. Come previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale (2005) (RSI), presso l'aeroporto di Fiumicino è in vigore una procedura sanitaria, gestita dall'USMAF SASN, per verificare l'eventuale presenza a bordo degli aeromobili provenienti da Wuhan di casi sospetti sintomatici ed il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento all'Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma. Il 20 gennaio 2020 è stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri dei voli diretti da Wuhan (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 nCoV)

che dovranno transitare nel canale sanitario, attivando gli scanner termometrici. I casi eventualmente positivi saranno sottoposti agli ulteriori controlli del caso ed eventualmente a isolamento, con attivazione della sorveglianza per gli altri passeggeri a rischio. La scrivente Direzione ha predisposto materiale informativo da affiggere negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali e pubblica gli aggiornamenti inerenti all'evento sulla pagina "Eventi epidemici all'estero" del portale del Ministero della Salute <http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=813&area=Malattie%20infettive&menu=emergenze>).

In base al RSI, eventuali nuovi casi devono essere tempestivamente segnalati alle autorità sanitarie nazionali e all'OMS specificando anche le relative informazioni su esposizione e decorso clinico. A tale fine, si forniscono di seguito i criteri e le modalità di segnalazione dei casi di infezione da nCoV, condivisi con il DMI dell'Istituto Superiore di Sanità. Devono essere considerati casi sospetti di nCoV le persone che rispondono ai criteri indicati nella definizione di caso (**Allegato 1**).

I casi sospetti di nCoV vanno visitati in un'area separata dagli altri pazienti e ospedalizzati in isolamento in un reparto di malattie infettive, possibilmente in una stanza singola, facendo loro indossare una mascherina chirurgica, se riescono a tollerarla. Il numero di operatori sanitari, di familiari e di visitatori ad un caso sospetto deve essere ridotto, e deve essere registrato. Il personale sanitario che accudisce tali casi dovrebbe, ove possibile, essere dedicato esclusivamente a questi pazienti per ridurre il rischio di trasmissione. Per motivi precauzionali, si raccomanda che il personale sanitario, oltre ad adottare le misure standard di biosicurezza, applichi le precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto. In particolare, dovrebbe indossare: mascherina e protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e guanti. Qualora siano necessarie procedure che possono generare aerosol, la mascherina dovrebbe essere di tipo FFP2. Dovrebbero essere utilizzati strumenti mono-uso e strumentazioni portatili (es. raggi X) per evitare di muovere il paziente. Se è necessario trasportare il paziente fuori dalla stanza di isolamento, usare percorsi predeterminati per minimizzare la possibile esposizione di personale sanitario, altri pazienti e visitatori. Qualora il paziente venga posto in isolamento domiciliare, sia il paziente che i familiari devono essere istruiti per applicare le precauzioni standard di biosicurezza, quelle per prevenire la trasmissione per aerosol e per contatto. L'OMS raccomanda di utilizzare i seguenti disinfettanti:

- **alcol etilico 70% per gli strumenti;**
- **acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia degli ambienti e delle superfici.**

Si raccomanda la raccolta di campioni clinici di secrezioni respiratorie dal paziente per effettuare i test diagnostici (**Allegato 2**).

Diagnostica di laboratorio

La diagnosi molecolare può essere effettuata dai laboratori dei principali ospedali e/o individuati dalle Regioni su campioni clinici respiratori secondo i protocolli specifici di Real Time PCR per 2019-nCoV indicati nel link <https://www.who.int/health-topics/coronavirus/laboratory-diagnostics-for-novel-coronavirus> e in corso di validazione presso i laboratori internazionali di riferimento. Si raccomanda inoltre l'invio di campioni clinici, per la conferma di diagnosi e segnalazione all'OMS, al Laboratorio Nazionale di Riferimento dell'ISS (WHO National Influenza Centre/NIC-ISS, Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena 299 – 00161 Roma; tel. 06 49906135, flulab@iss.it), previo accordo e secondo le modalità riportate in **Allegato 2**

Segnalazione

Secondo quanto stabilito dal Regolamento Sanitario Internazionale, devono essere segnalati tutti i casi che corrispondono alla definizione di caso sopra riportata entro 24 ore dalla rilevazione.

I casi devono essere segnalati a questo Ministero, Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, (Ufficio 5 – Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e Profilassi Internazionale) e all'Istituto Superiore di Sanità (Dipartimento di Malattie Infettive), tramite la loro registrazione sul sito web

<https://www.iss.it/Site/FLUFF100/login.aspx> e copia dell'apposita scheda (**Allegato 3**) dovrà essere inviata a malinf@sanita.it ed a sorveglianza.influenza@iss.it. Oltre alle informazioni contenute nella scheda di notifica, devono essere raccolte anche le seguenti informazioni, per permettere l'attivazione di tutte le misure di sanità pubblica, incluso il rintraccio dei contatti:

- **data di partenza del caso sospetto da Wuhan o da altre zone infette secondo gli aggiornamenti epidemiologici più recenti;**
- **volo di ritorno in Italia (o compagnia aerea e itinerario) e aeroporto arrivo;**
- **contatto telefonico del paziente o del medico curante.**

Informazioni sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni, gestione dei casi clinici ed altri aspetti correlati al nCoV sono disponibili sul sito dell'OMS al seguente link: <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>

Il contenuto della presente circolare potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

Si prega di voler dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi ed ai soggetti interessati.

Scarica il documento completo in PDF dal sito www.usip.it

PERCHE' HO SCELTO U.S.I.P.!

di Gervasi Marco
Segretario Generale Provinciale di Novara

In un momento storico dove prevalgono le "false promesse" e la "caccia alle tessere" che hanno permesso di creare quel senso di disorientamento, disaffezione e distacco percepito da parte dei nostri colleghi nei confronti delle varie O.S., nasce l'USIP, con lo scopo di dar nuovamente credibilità al ruolo del sindacato in Polizia.



Sin dal primo momento le prerogative dell'USIP sono state molto chiare: dignità, lealtà e rispetto, con l'idea di impegnarsi attivamente ed in prima linea sul territorio "mettendoci la faccia" al fine di tutelare e garantire quelli che sono i diritti di ogni singolo poliziotto.

Far parte di questa nuova realtà non è cosa di poca importanza, considerato anche il fatto che, all'interno della nostra amministrazione, l'USIP è l'unico sindacato di riferimento ed ispirato ai valori confederali della UIL, a cui va il merito della costituzione del comparto sicurezza e difesa che comprende oltre che l'USIP i sindacati di riferimento della Guardia di Finanza (USIF), dell'Arma dei Carabinieri (USIC) e delle restanti Forze Armate quali Marina, Aeronautica ed Esercito (USMIA).

A tutto ciò basta aggiungere il fatto che l'USIP, può permettersi di vantare al proprio interno la presenza di personale qualificato, competente e professionale, doti indispensabili e necessarie per far crescere sempre più quella che definiamo la nostra famiglia, con l'impegno e la consapevolezza di poter fare ogni giorno di più.

Ho scelto USIP perché voglio essere parte attiva di questo progetto, in modo tale da poter dar voce a tutti quei colleghi che per molto tempo sono rimasti inascoltati, ringraziandoli per la fiducia ed il supporto che giorno dopo giorno mi stanno dando.





L'Angolo dell'Esperto

14ª Parte

PILLOLE PREVIDENZIALI

Polizia di Stato (e non solo)

LE USCITE DAL MONDO DEL LAVORO IN GENERALE E DI COMPARTO
(il sunto)

Ritengo utile, in campo Previdenziale, dare un' "occhiata" sulle attuali opportunità di "uscita" dal mondo del lavoro, avendo contestualmente diritto all'assegno mensile.

(Per gli eventuali approfondimenti sarà comunque necessario ricorrere all'ottimo sito INPS dove si otterranno tutte le risposte operative. L'occasione poi è utile per sollecitare la richiesta individuale di apposito PIN Dispositivo per l'accesso e l'operatività sul sito dell'Istituto Previdenziale).

1-PENSIONE DI VECCHIAIA

E' prevista, a carattere generale, al raggiungimento dei 67anni di età anagrafica con un minimo di 20 anni di contribuzione. L'assegno di vecchiaia scatta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha compiuto l'età prevista ovvero nel caso in cui a tale data non siano raggiunti i requisiti di anzianità contributiva, la Pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essi vengono raggiunti.

2-PENSIONE ANTICIPATA

I requisiti previsti per questa opportunità d'uscita con il sistema retributivo o misto sono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41anni. e 10 mesi per le donne) anche se chi maturerà il requisito avrà la decorrenza della pensione solo dopo tre mesi. E' prevista la sospensione dell'adeguamento della cd. aspettativa di vita sino a tutto il 2026.

3-QUOTA "100"

I paletti posti per accedere al trattamento sono posti al raggiungimento di entrambi i requisiti dei 58 anni d'età e dei 38 anni di contributi. Per i dipendenti e prestatori privati sono previste finestre trimestrali. Per i dipendenti e prestatori pubblici sono previste finestre semestrali. Quota "100", che è una misura provvisoria per il triennio 2019/2021 fa salvo, comunque, chi matura i requisiti entro il 31/12/2021 e che quindi potrà conservare l'opportunità di uscita, anche successivamente.

4-OPZIONE DONNA

Opportunità per le prestatrici di lavoro (dipendenti o autonome) di uscire dal mondo del lavoro in anticipo ma con un corrispettivo calcolato interamente con il sistema contributivo. I requisiti sono:

-anno 2020: 58 anni d'età anagrafica (59 anni se autonome) con 35 anni di contributi previdenziali raggiunti entro il 31/12/2019;

-anno 2021: prestatrici nate entro il 31/12/1961 (31/1/1960 se autonome) con 35 anni di contributi maturati entro il 31/12/2020.

Possono aderire tutte le prestatrici di lavoro iscritte all'assicurazione generale obbligatoria (AGO).

5-LAVORI USURANTI

Possibilità di uscita anticipata ai prestatori che svolgono particolari attività faticose o pesanti (a titolo esemplificativo: prestatori in cava o miniera; lavoratori dell'amianto; lavori notturni; in linea di catena; conducenti automezzi con almeno 9 posti) con un'anzianità contributiva di 35aa. ed un'età anagrafica minima per andare al pensionamento che varia al variare della tipologia di attività svolta (si parte da un'età anagrafica minima di 61anni e 7 mesi). I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi per accedere al "beneficio dell'anticipo" dovranno vantare lo svolgimento di una attività usurante per almeno 7 degli ultimi 10 anni di lavoro per le pensioni con decorrenza limite 31/12/2017; ovvero almeno la metà dell'attività lavorativa per le pensioni con decorrenza 1/1/2018.

6-LAVORI GRAVOSI

Sono previste 15 Categorie professionali di lavoro dipendente (concertate tra Governo e OO.SS. tra cui riportiamo ad es.: i lavoratori ecologici; il personale sanitario ospedaliero con attività organizzata in turni; gli addetti alle persone non autosufficienti; conduttori e personale viaggiante delle ferrovie; operai edili e delle attività estrattive; pescatori, addetti marittimi; operai agricoli...) rientranti in tale casistica.

Per aver diritto al beneficio dell'uscita anticipata il lavoratore deve aver svolto le predette attività in un periodo di almeno 6 anni degli ultimi 7 oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 prima del pensionamento).

Facoltà di ritirarsi con la pensione anticipata al raggiungimento di 41anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica a condizione però di vantare almeno 12mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno d'età.

(Tali lavoratori possono, in alternativa, accedere all'APE SOCIALE se però in possesso di almeno 36 anni di contributi e 63 anni di età anagrafica).

7-LAVORATORI PRECOCI

Tale "uscita" è stata inaugurata con decorrenza maggio 2015. Per essa sono considerati "precoci" i lavoratori che possono far valere almeno 12 mesi di lavoro svolto prima dei 19 anni d'età anagrafica. L'uscita è consentita e prevista al raggiungimento dei 41anni di contribuzione e che militano in uno dei cinque profili di "garanzia":

- stato di disoccupazione;
- assistenza da almeno 6 mesi a familiare primo o secondo grado portatore di handicap grave;
- invalidità civile accertata di almeno il 74%;
- lavoratori rientranti tra le attività cd. "usuranti/gravose".

Previsto un differimento di 3 mesi dalla maturazione del diritto per incamerare l'assegno. (continua)